

# ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto  
e culture dell'antichità

8 (2020) 2

Notes on the Tradition of the Peace of Callias <i>Giovanni Parmeggiani</i>	7
La tutela degli orfani nelle <i>Leggi</i> di Platone: una risposta alle aporie della prassi ateniese <i>Annabella Oranges</i>	25
Riflessioni su un frammento di Policleto di Larissa ( <i>FGrHist</i> 128 F3 = Strab. XV 3, 21): <i>interpretatio</i> graeca dell'attività economica del Gran Re? <i>Ennio Biondi</i>	55
La dedica in greco e sidetico di Seleucia (S6): un caso di diglossia? <i>Adalberto Magnelli - Giuseppe Petrantoni</i>	77
Un Agamennone isocrateo nell' <i>Heroikos</i> di Filostrato. Per una proposta interpretativa dei capitoli 29-31 <i>Vittoria Minniti</i>	89
«In King Cambyses' Vein»: Reconsidering the Relationship between Thomas Preston's <i>Cambises</i> and Herodotus <i>Francesco Dall'Olio</i>	109



# La tutela degli orfani nelle *Leggi* di Platone: una risposta alle aporie della prassi ateniese\*

Annabella Oranges

DOI: <https://dx.doi.org/10.7358/erga-2020-002-oran>

**ABSTRACT:** This paper addresses the guardianship of orphans in Plato's *Laws*. The aim is to state whether the philosopher, through his theoretic model, wanted to correct the critical issues of the Athenian legal system that he perceived as most problematic. The paper is divided in two parts. The first one deals with the analysis of passages from Plato's works in which the issue of the orphans' guardianship had been addressed, in order to identify which related matters, in his opinion, deserved a corrective intervention. The second part of the paper is itself divided in two parts and deals with the analysis of the legislation on the orphans' guardianship of Magnesia. The comparison with the Athenian and other institutions from the Greek world allows us to focus on the innovative features of this new legislation: they come out both from a personal revision by the philosopher and from the inspiration to non-Athenian models. In this way, Plato seems to try to fill the gaps of Athenian practice, even in theory.

**KEYWORDS:** adozione; legge di Caronda; legge di Gortina; *Leggi*; *oikos*; orfani; Platone; *rhētra* di Epitadeo; testamento; tutela – adoption; guardianship; law of Charondas; law of Gortyn; *Laws*; *oikos*; orphans; Plato; *rhētra* of Epitadeus; testament.

## 1. INTRODUZIONE

L'interesse per tematiche sociali e politiche in senso lato rappresenta uno degli assi privilegiati dell'attività speculativa e letteraria di Platone, che, com'è noto, nei suoi scritti si è dedicato all'analisi delle istituzioni, delle leggi, dell'educazione e della giustizia non solo con finalità teoretiche, ma anche allo scopo di trovare soluzioni pratiche e perseguibili sia dagli educatori che dagli uomini di governo<sup>1</sup>. Nell'ultima sua opera incompiuta<sup>2</sup>,

---

\* Una prima versione di questo contributo è stata presentata in occasione della conferenza *Aspects of Family Law in the Ancient World – A Cross-cultural Perspective: International Conference at University College London*, tenutasi dal 22 al 24 aprile 2015. Ringrazio gli anonimi revisori di *Erga-Logoi* per le osservazioni puntuali e costruttive; la responsabilità di quanto scritto resta, in ogni caso, mia.

<sup>1</sup> Cf. Morrow 1993, 4-5.

<sup>2</sup> Cf. Diog. Laert. III 37, con le osservazioni di Morrow 1993, 515-518.

le *Leggi*, egli affronta il tema delle istituzioni in una chiave nuova rispetto al passato, sia per contenuti che per sistematicità. Mentre opere come la *Repubblica* o il *Politico* sono caratterizzate da un'analisi globale delle forme costituzionali, non da ultimo classificate in base alla tipologia e sistematizzate in un ciclo degenerativo, le *Leggi* ruotano intorno al principio della sovranità della legge<sup>3</sup>, l'unico strumento che indirizza alla vera vita virtuosa<sup>4</sup>: solo infatti dove la legge è padrona dei governanti e questi le sono ciechi servi può realizzarsi, secondo Platone, la salvezza e il bene assegnato a ciascuna città dagli dei<sup>5</sup>.

Lungi dall'adottare una prospettiva squisitamente teoretica, in questo dialogo il filosofo sfrutta il pretesto di redigere la costituzione per la nuova colonia di Magnesia per condurre un'analisi più efficace e profonda del valore della legge nel suo rapporto con le questioni umane e con le tematiche che ciascun legislatore sarebbe stato chiamato ad affrontare nella prassi. Nelle *Leggi* le proposte risolutive di ciascun problema assumono la forma di un inedito progetto legislativo efficace e coerente<sup>6</sup>, in cui i bisogni individuali e i comportamenti dei cittadini, oltre a essere interamente sottoposti all'obbedienza alla legge a garanzia del bene comune, sono auspicabilmente modellati da essa. La redazione del nuovo codice di *Leggi* per Magnesia ha indotto i moderni a chiedersi se Platone lo abbia elaborato interamente *ex novo* o se, al contrario, egli abbia rielaborato istituzioni greche che gli erano familiari, prendendole a modello<sup>7</sup>. A una lettura del dialogo, il filosofo mostra di aver impiegato ambedue le soluzioni, a seconda delle necessità imposte dall'analisi speculativa: per quanto riguarda in particolare i modelli, egli trae ispirazione tanto dalle

---

<sup>3</sup> Cf. Laks 2000, in particolare 267-275; Lisi 2013 e Piérart - Harris 2016.

<sup>4</sup> Cf. Laks 1991.

<sup>5</sup> Plat. *Leg.* IV 715d: ἐν ἧ δὲ ἄν δεσπότης τῶν ἀρχόντων, οἱ δὲ ἄρχοντες δοῦλοι τοῦ νόμου, σωτηρίαν καὶ πάντα δσα θεοὶ πόλεσιν ἔδωσαν ἀγαθὰ γιγνόμενα καθορῶ.

<sup>6</sup> Sul rapporto fra l'ordinamento giuridico delle *Leggi* e il diritto attico, si rimanda a Gernet 1992<sup>4</sup>, XCIV-CCVI e, in particolare, alle pagine CLI-CLXIX per il diritto di famiglia e alle pagine CLIV-CLXIV per il punto sul patrimonio familiare e la successione, non da ultimo quella testamentaria; si vedano anche le osservazioni più recenti di Piérart - Harris 2016, 3-8.

<sup>7</sup> Sono del resto alcuni elementi interni al dialogo a suggerire che il filosofo abbia adottato questo metodo di lavoro: basti pensare che i protagonisti delle *Leggi*, Megillo, Clinia e l'anonimo ateniese, provengono da tre realtà istituzionali diverse (rispettivamente Sparta, Creta e Atene) e si confrontano sull'opportunità delle norme adottate nei propri territori di appartenenza. Ciò ben si presta a indicare l'intenzione del filosofo di esaminare la bontà dei dispositivi legislativi e istituzionali di cui i protagonisti del dialogo, non diversamente da lui, erano conoscitori. Oltre alla realtà spartana e cretese, sulla quale rimando a Morrow 1993, 17-35 e 40-63, le *Leggi* contengono anche chiari rimandi a modelli istituzionali della Grecia occidentale, come suggeriva Muccioli 2001.

istituzioni ateniesi quanto da quelle extra-ateniesi, con particolare attenzione a Sparta e Creta<sup>8</sup>. È per questo che ogni legge e ogni istituzione presenta a un tempo affinità e differenze con gli omologhi modelli ateniesi. Ciò ci dice molto sull'atteggiamento di Platone rispetto alle istituzioni della propria città: pur considerandole nel complesso buone, egli dimostra tuttavia di non ritenerle pienamente efficaci, tanto da giungere in alcuni casi a rielaborarle. Ne risulta un sistema sincretico ove i punti in cui le leggi di Magnesia mostrano di allontanarsi dalla realtà ateniese sono frutto di un libero intervento del filosofo o di una mediazione con altri modelli stranieri: questi ultimi sembrano essere mutuati di volta in volta da realtà diverse in base alla loro capacità di correggere gli aspetti del diritto attico che Platone percepiva come più problematici o inefficaci<sup>9</sup>. Muovendo da queste considerazioni, il presente contributo analizzerà la normativa delle *Leggi* sulla tutela degli orfani, mettendone in luce affinità e alterità con il modello vigente ad Atene in epoca classica. Il confronto fra i passaggi delle *Leggi* e le corrispondenti istituzioni ateniesi ed extra-ateniesi consentirà di individuare gli aspetti che Platone considerava meritori di correzione sul piano teoretico e di comprendere le ragioni per cui egli abbia voluto proporre un'alternativa più efficace a protezione non solo degli orfani, ma anche della comunità civica nel suo complesso.

## 2. PLATONE E GLI ORFANI: UNO SGUARDO D'INSIEME

Al fine di individuare i punti di innovazione della legislazione platonica sulla tutela degli orfani, è opportuno interrogarsi sulla prospettiva da cui Platone guardava a questo tema per comprendere le ragioni profonde che lo indussero a proporre una soluzione alternativa. Un'analisi degli *opera omnia* mostra che il filosofo presta attenzione alla condizione degli orfani non solo nelle *Leggi*, ma anche altrove. Tralasciando i passaggi delle *Leggi*, che verranno esaminati più avanti nel dettaglio, sono quattro i passi che mi sembra permettano di rilevare gli aspetti della condizione degli orfani che Platone considerava particolarmente problematici e che riteneva meritori di ripensamento<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Cf. Morrow 1993, 6-9 e 17-35 e Nardi Perna 2012, 4-7.

<sup>9</sup> Sul sincretismo legale di Platone, in termini di approccio e finalità, si vedano le osservazioni di Saunders 1991 e di Harris 2015, 16-18, che, pur originate dall'analisi della riforma platonica del diritto penale e della legge sull'omicidio, possono essere considerate valide anche per il presente studio.

<sup>10</sup> Per completezza vi è da ricordare che Platone impiega l'aggettivo ὀρφανός anche in senso lato, come esclusivo riferimento alla privazione assoluta di un bene necessario

Il primo passo proviene dal *Critone*. In *Cri.* 45d, nel tentativo di persuadere l'irremovibile Socrate a evadere, Critone fa leva anche sui suoi doveri di padre. Egli sostiene che, andando incontro alla morte in maniera così ostinata, Socrate lascerebbe i figli alla deriva e, privandoli di sostegno ed educazione, li condannerebbe a subire la condizione di orfani (τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκόσ, τοιούτων οἷάπερ εἴωθεν γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς). Nel confutare le obiezioni che Critone oppone alla sua scelta, Socrate immagina che siano le leggi ateniesi a parlargli e a fugare ogni dubbio, ispirando la sua azione: egli ne desume che sarebbe preferibile per i suoi figli crescere soli ad Atene e non altrove da stranieri; inoltre, quando sarà venuto meno, saranno i suoi amici a prendersi cura dei fanciulli (οἱ γὰρ ἐπιτήδειοι οἱ σοὶ ἐπιμελήσονται αὐτῶν)<sup>11</sup>. Nel secondo passo, che proviene dalla sezione finale del *Fedone*, l'omonimo protagonista del dialogo descrive a Echecrate quali sensazioni i discepoli provarono nel momento in cui furono costretti a salutare per l'ultima volta Socrate. Essi, riferisce, avvertirono profondo sconforto, considerando l'immensità della tragedia che si trovavano a vivere: realizzavano infatti che la loro vita, privata del punto di riferimento incarnato dal loro maestro, sarebbe stata analoga a quella degli orfani, costretti a vivere senza un padre (ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον)<sup>12</sup>.

Completano il quadro due passi della *Repubblica*, che si distanziano dai passi sopraccitati perché, accanto a questioni di tipo etico-sociale, sollevano apparentemente questioni economico-amministrative. In *Resp.* VI 495b-c, Platone-Socrate sostiene che gli uomini meschini sono un danno per lo stato e per i cittadini, poiché la loro natura non li porta a compiere alcuna azione positiva né in ambito pubblico né in quello privato. Essi, inoltre, si allontanano anche dall'esercizio della filosofia, cuore della vita autentica, lasciandola sola come un'orfana (ἐρημιον καὶ ἀτελῆ φιλοσοφίαν λείποντες αὐτοὶ τε βίον οὐ προσήκοντα οὐδ' ἀληθῆ ζωσιν) e facendo così in modo che le si accostino altre persone indegne che possono attentare al suo onore (τὴν δέ, ὥσπερ ὀρφανὴν συγγενῶν, ἄλλοι ἐπεισελθόντες ἀνάξιοι ἡσχυνάν). Più avanti, alla fine del lungo *excursus* sullo stato filosofico e sulla figura del saggio, Platone torna circolarmente allo scopo primo della sua indagine, cioè verificare se la vita dell'uomo giusto sia davvero la migliore forma di esistenza possibile. Lo stile di vita teorizzato fino a

---

(cf. Plat. *Alc.* 2, 147a e *Phdr.* 239e). Quest'uso tuttavia non appare particolarmente pregnante nel quadro dell'analisi che si sta conducendo.

<sup>11</sup> Plat. *Cri.* 54a.

<sup>12</sup> Plat. *Phd.* 116a.

questo punto viene sottoposto a verifica mediante un confronto con le forme di ingiustizia individuali e sociali, per individuare la relazione fra giustizia pura e giustizia impura rispetto al tema della felicità e dell'infelicità soggettive<sup>13</sup>. Dopo aver esposto le degenerazioni cui sono soggetti sia le forme di governo che gli individui che ne sono rappresentativi, Platone-Socrate dipinge l'uomo oligarchico come un individuo sordido (αὐχμηρός) che, per la sua sete di denaro, tende a trarre guadagno da ogni cosa (ἀπὸ παντὸς περιουσίαν ποιούμενος)<sup>14</sup>; la sua malvagità emerge poi in particolare modo quando è chiamato a occuparsi della tutela degli orfani (εἰς τὰς τῶν ὀρφανῶν ἐπιτροπεύσεις) e di qualsiasi altra situazione che, al pari di questa, gli consenta di agire in maniera disonesta senza timore di essere punito (καὶ εἴ ποῦ τι αὐτοῖς τοιοῦτον συμβαίνει, ὥστε πολλῆς ἐξουσίας λαβέσθαι τοῦ ἀδικεῖν)<sup>15</sup>.

L'analisi di questi passaggi evidenzia che la cornice in cui Platone inquadra il tema degli orfani è innanzitutto etica: i fanciulli, colpiti dalla mancanza del padre, si ritrovavano a versare in uno stato di solitudine profonda che, a sua volta, li esponeva al pericolo di abusi. Nel *Critone* e nel *Fedone* il filosofo evidenzia il danno immediato che scaturisce dall'ὄρφανία: si tratta di un danno emotivo, provocato dall'angoscia e dal disorientamento per l'assenza di una guida nel processo di crescita. Nella *Repubblica* invece il filosofo compie un passo in più, scivolando dal piano etico-morale a quello pratico e sociale e mettendo a fuoco i danni, per così dire, collaterali del vuoto educativo. La morte del padre, baluardo di tutte le componenti personali e patrimoniali dell'*oikos*<sup>16</sup>, finisce per privare i fanciulli di ogni difesa, in ultima analisi anche dei beni materiali che sono loro propri di diritto. È indicativa a tale proposito la metafora della filosofia che, esposta alle angherie di persone indegne e aliene dalla sua natura, è paragonabile a un'orfana, indifesa e insidiata da un estraneo. L'identificazione dell'estraneo, attentatore della sicurezza dell'orfano, è chiarita dal parallelismo fra l'uomo oligarchico, avido e senza scrupoli, e il tutore. Il tratto che li accomuna è la sete di denaro, che secondo Platone, induce l'ἐπίτροπος a compiere intenzionale violenza contro gli orfani, approfittando della loro debolezza, ma soprattutto confidando nella possibilità di restare impunito.

Platone attribuiva agli orfani, doppiamente danneggiati dalla sventura personale e dall'avidità degli ἐπίτροποι, una precarietà globale, ma ciò

---

<sup>13</sup> Plat. *Resp.* VIII 545a.

<sup>14</sup> Plat. *Resp.* VIII 554a-b.

<sup>15</sup> Plat. *Resp.* VIII 554c.

<sup>16</sup> Ferrucci 2006, con particolare attenzione alle pagine 184-192.

che colpisce è la sua disillusione nell'effettiva capacità delle istituzioni cittadine di porvi un argine: se infatti dal *Critone* traspare piena fiducia nei legami privati, tanto che gli amici del *de cuius* vengono additati da Socrate come affidabili protettori dei suoi figli orfani, colpisce l'aperta sfiducia nelle istituzioni che caratterizza i passi della *Repubblica*, ove il filosofo arriva a denunciare apertamente la malvagità dei tutori che agirebbero indisturbati contro gli orfani perché consapevoli di poter scampare a una punizione. Le considerazioni di Platone non possono che muovere dall'analisi dell'Atene contemporanea, la cui legislazione sulla tutela degli orfani era articolata e tesa a garantirne la migliore protezione fino all'età adulta<sup>17</sup>. La supervisione sulla legalità nell'esercizio della tutela, legittima, dativa o testamentaria<sup>18</sup>, era affidata all'arconte eponimo<sup>19</sup>; il ricorso ai tribunali dava possibilità di trascinare in giudizio i tutori inadempienti per maltrattamento o cattiva amministrazione del patrimonio dei pupilli<sup>20</sup>. Va notato inoltre che questa possibilità di agire contro i tutori non era limitata solo all'iniziativa privata dei familiari dell'orfano o dell'orfano divenuto adulto, ma era estesa anche all'iniziativa pubblica di tutta la cittadinanza<sup>21</sup>. Ciò implica che anche membri estranei al nucleo familiare erano legittimati a intervenire a tutela degli orfani: il danno contro di essi, non diversamente da altri reati pubblici, era percepito come un danno all'intera πόλις, che individuava il proprio fondamento economico e sociale in ogni singolo οἶκος<sup>22</sup> ed era chiamata a difendere i diritti dei suoi elementi più deboli perché automaticamente elementi deboli della società<sup>23</sup>. Viene da chiedersi dunque perché Platone, nonostante tutto,

---

<sup>17</sup> Bearzot 2015a, 10-11.

<sup>18</sup> Sulla tutela si rimanda a MacDowell 1978, 93-95 e 98-101; Schulthess 1979 (1886); Biscardi 1982, 112-114; Harrison 2001, 101-120 e Cudjoe 2010, 165-170.

<sup>19</sup> Arist. *Atb. Pol.* 56, 6-7, con le osservazioni di Rhodes 1981, 629-636.

<sup>20</sup> Celeberrimo caso di gestione truffaldina del patrimonio pupillare è quello di cui fu vittima Demostene. Di questa vicenda costituiscono testimonianza diretta le orazioni XXVII-XXXI, che sono riconducibili, direttamente e indirettamente, all'iniziativa intrapresa dall'oratore, una volta raggiunta la maggiore età, contro Afobo, Demofonte e Terippide. Essi, nominati tutori dal padre di Demostene, alla morte di questi ne avevano tradito le volontà ed erano venuti meno ai propri doveri, compiendo una vera e propria spoliazione degli averi che l'oratore aveva ricevuto in eredità. Sul contesto storico e sugli aspetti giuridici di questa vicenda, si rimanda a Cobetto Ghiggia 2007, 10-33.

<sup>21</sup> Cf. Rhodes 1981, 630; Harrison 2001, 120-127 e Ferrucci 2006, 191 e n. 27.

<sup>22</sup> Ferrucci 2006, 196 e n. 41.

<sup>23</sup> Ferrucci 2006, 191-192 e Bearzot 2015a, 13. Il fatto che la tutela degli orfani ricadeva come obbligo civico e morale sull'intera comunità e che questo approccio rappresenta un filo rosso che lega tutte le comunità del mediterraneo antico è ben evidenziato da Fitzgerald 2016, che affronta il tema in prospettiva diacronica, esaminando

abbia continuato a manifestare perplessità nei riguardi di un sistema simile e quali siano state le aree di maggiore incertezza in cui le istituzioni ateniesi non avrebbero garantito adeguata tutela agli orfani. Per trovare una risposta è necessario procedere all'analisi della legislazione sugli orfani delle *Leggi*.

### 2.1. *I testamenti e gli orfani: la tutela dell'interesse economico*

In *Leg. XI* 922a-923c, nella sezione proemiale che precede l'enunciato della legge, illustrandone i principi che l'hanno ispirata e persuadendo i destinatari della loro bontà<sup>24</sup>, Platone definisce la tutela degli orfani come l'ultimo dei contratti più importanti che gli uomini stringono fra loro (τὰ μὲν δὴ μέγιστα τῶν συμβολαίων, ὅσα πρὸς ἀλλήλους ἄνθρωποι συμβάλλουσιν) e che è necessario regolamentare al meglio (ταῦτα δὲ δὴ μετὰ τὰ νῦν εἰρημένα ἀναγκαῖον<sup>25</sup> ἀμῶς γέ πως<sup>26</sup> τάξασθαι)<sup>27</sup> in quanto non lo è efficacemente. La causa principale dell'inefficienza delle tutele risiedeva per Platone nei testamenti: poiché essi contenevano le condizioni secondo cui la tutela avrebbe dovuto essere realizzata, va da sé che una tutela adeguata doveva essere garantita da un testamento redatto in maniera altrettanto adeguata. Platone però considera i testamenti una fonte di problemi perché sono le volontà del *de cuius* a essere sempre foriere di incertezza, sia quando sono messe per iscritto (αἱ τε τῶν τελευτῶν μελλόντων ἐπιθυμῖαι τῆς διαθέσεως), sia, soprattutto, quando non lo sono, ad esempio a causa della morte improvvisa del testatore (αἱ τε τῶν μηδὲν τὸ παράπαν

---

parte delle occorrenze in nostro possesso, dalla civiltà babilonese a quella romana di epoca imperiale.

<sup>24</sup> Sulla finalità dei proemi delle *Leggi*, si rimanda a Gastaldi 1984; Laks 1991, 424-428; Nardi Perna 2012, 9-11 e, in particolare, 10, nr. 27 con discussione della precedente bibliografia.

<sup>25</sup> L'aggettivo ἀναγκαῖον è impiegato per evidenziare la necessità di sopperire per mezzo della legge alla finitudine della natura umana, indirizzando l'operato degli uomini al bene (Laks 1991, 418). Proprio per questa ragione, *Plat. Leg. XI* 925e-926a esorta a essere indulgenti nei confronti del legislatore, che ha legiferato nel nome del bene comune e nell'impossibilità di contemplare ogni caso individuale. Analoga indulgenza deve essere osservata rispetto a quanti ne accolgono le leggi, perché dovranno ubbidire al legislatore pur sapendo che, per necessità, la legge non avrà potuto contemplare ciascuna esigenza individuale.

<sup>26</sup> Questa espressione avverbiale ricorre anche altrove nelle *Leggi* a indicare profusione di sforzi e risorse al massimo delle possibilità per assicurare l'efficacia di qualsiasi azione (cf. *Plat. Leg. I* 641e; II 663c; II 665c; V 736a; V 737b; VI 753e; VII 820a; IX 861d; XI 913b; XI 922b e XII 944a).

<sup>27</sup> *Plat. Leg. XI* 922a-b.

διαθεμένων τύχαι). È per questo che, per quanto sia un tema sgradevole e difficile da affrontare, i testamenti non possono essere lasciati privi di regolamentazione (ἄτακτον): conferendo automatica validità alle volontà dei testatori (εἴ τις ἐξουσίαν δώσει ἀπλῶς οὕτως κυρίαν εἶναι διαθήκην), a prescindere dalle loro condizioni a fine vita (ἦν ἂν τις διαθῆται ὅπως οὖν ἔχων πρὸς τῷ τοῦ βίου τέλει), sarebbe alto il rischio di avallare disposizioni eterogenee fra loro, contrarie alle leggi, alle abitudini dei viventi e perfino contraddittorie rispetto alle opinioni espresse in vita dal *de cuius*<sup>28</sup>.

L'esigenza per Platone è dunque quella di creare le condizioni per cui i testamenti siano sicuri e incontrovertibili, ragion per cui è necessario subordinare alla legge la discrezionalità dei singoli, diversamente da quanto avevano disposto i legislatori antichi (πάλαι νομοθετοῦντες). Questi si sono rivelati poco lungimiranti (μαλτακοί) e hanno legiferato senza tenere in debito conto le diverse circostanze umane (ἐπὶ μικρὸν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων βλέποντές τε καὶ διανοούμενοι νομοθετεῖν), anzi, proprio temendo di dovervi far fronte (τὸν λόγον τοῦτον [...] φοβούμενοι). Di conseguenza, gli antichi legislatori avevano consentito a ciascuno di testare liberamente a propria discrezione (τὸν νόμον ἐτίθεσαν τὸν ἐξεῖναι τὰ ἑαυτοῦ διατίθεσθαι ἀπλῶς ὅπως ἂν τις ἐθέλη τὸ παράπαν)<sup>29</sup>. Fin dall'esordio, appare chiaro che il limite delle leggi in materia successoria risiede per Platone nell'eccessivo spazio riservato alla soggettività del testatore e negli effetti a essa correlati, che finivano per rendere i testamenti non un dispositivo a garanzia degli orfani, ma uno strumento poco sicuro, alterabile e in definitiva potenzialmente lesivo dei loro diritti<sup>30</sup>. Prima di passare all'analisi della proposta di legge per i Magnetici, è opportuno soffermarsi sull'espressione *πάλαι νομοθετοῦντες*, che merita di essere esaminata per comprendere da quali modelli Platone si stia allontanando e, viceversa, quali siano quelli cui si ispira la propria proposta legislativa.

Il primo confronto deve essere senz'altro fatto con Atene, le cui leggi in materia successoria sono note da alcuni passaggi degli oratori e della *Vita di Solone* plutarchea. Da essi apprendiamo che Solone aveva introdotto una legge in materia successoria, nella quale per la prima volta veniva disciplinata la successione testamentaria, che andava ad aggiungersi a quella *ab intestato*. Il provvedimento si rivolgeva in particolare

---

<sup>28</sup> Plat. *Leg.* XI 922d specifica che la morte, ingenerando nel morituro una sorta di delirio di onnipotenza (ζητῶν εἶναι κύριος πάντων, εἴωθε μετ' ὀργῆς λέγειν), lo renderebbe meno lucido, inducendolo a testare in maniera altamente soggettiva e per questo iniqua.

<sup>29</sup> Plat. *Leg.* XI 922e-923a.

<sup>30</sup> Plat. *Leg.* XI 922e; su questo aspetto si vedano le osservazioni di Humphreys 2018, 313-317.

ai testatori ἄπαιδες, i quali, a patto che fossero stati adottati a propria volta<sup>31</sup>, avrebbero potuto trasferire la propria eredità a chiunque avessero voluto (ὁ δ' ὃ βούλεται τις ἐπιτρέψας), evitando così che i propri beni ritornassero alla loro morte nel γένος di origine e fossero a disposizione per eventuali assegnazioni *ab intestato* contro la loro volontà<sup>32</sup>. A ciò si aggiunga che la legge soloniana stabiliva che non sarebbero state considerate valide le volontà di quanti avessero testato nell'incapacità di intendere e di volere (per malattia, anzianità, alterazione per effetto di veleno, seduzione femminile)<sup>33</sup> o in uno stato di necessità o, ancora, non disponendo di piena libertà personale<sup>34</sup>. Sembra dunque che ad Atene siano stati posti argini molto chiari alla discrezionalità dei testatori<sup>35</sup>: solo agli ἄπαιδες sarebbe stato concesso di ricercare nell'intera comunità un nuovo successore al proprio οἶκος<sup>36</sup> e questo gli sarebbe stato intestato previa adozione<sup>37</sup>, presumibilmente escludendo gli altri parenti in linea collate-

<sup>31</sup> Cf. Gagliardi 2002, 21-34, con discussione della bibliografia precedente, e 52-54.

<sup>32</sup> Già gli oratori ricordavano che Solone aveva accordato tale libertà al testatore (Isae. II 13: ὃ ἂν ἐθέλη; Dem. XX 102: ὃ ἂν τις βούλεται; [Dem.] XLVI 14: ὅπως ἂν ἐθέλη; [Dem.] XLIV 68: ὅπως ἂν ἐθέλωσιν): come suggerisce Gagliardi 2002, 51, la norma soloniana andava a valorizzare il diritto della proprietà del testatore e la sua autonomia, svincolandolo dalle pretese del γένος e conferendogli piena autonomia decisionale nella successione dei propri beni. Condivide le opinioni di Gagliardi anche Nardi Perna 2012, 81-86, secondo cui peraltro, criticando i πάλαι νομοθετοῦντες, Platone sembrerebbe rivolgersi a Solone. Per una ricostruzione diversa, cf. *infra*.

<sup>33</sup> Arist. *Ath. Pol.* 35, 2 ricorda che le limitazioni sulla legge in materia testamentaria di Solone furono abrogate dai Trenta, dietro il pretesto di limitare l'attività dei sicofanti: dal momento che la norma soloniana consentiva di sollevare eccezioni contro le volontà del *de cuius* se si riteneva egli avesse testato senza avere piena facoltà di intendere e di volere, il tentativo sarebbe stato quello di impedire ai sicofanti di invalidare la legittimità dei testamenti in maniera pretestuosa, il che sarebbe pienamente in linea con le restrizioni all'attività del tribunale di cui parla Aristotele e che deve essere interpretato non come una sospensione delle sue attività, quanto piuttosto come un disincentivo a farvi ricorso, operato per mezzo della semplificazione legislativa (così Bearzot 2015b, 124-127). Ciononostante, la testimonianza degli oratori suggerisce che, nel corso del IV secolo, la legge di Solone era stata ripristinata nella sua forma originaria (Gagliardi 2002, 37). Sulla libertà di impugnare i testamenti, cf. *infra*.

<sup>34</sup> Cf. Lys. F 74 Carey; Isae. VI 9; Isae. IX; [Dem.] XLIV 68; XLVI 14 e XLVIII 56; Hyp. V 17; Arist. *Ath. Pol.* 35, 2; Plut. *Sol.* 21, 3-4.

<sup>35</sup> Cf. Isae. II 13; Plut. *Sol.* 21, 4.

<sup>36</sup> Dem. XX 102.

<sup>37</sup> A questa forma di testamento andava ad aggiungersene un'altra di soli legati, cui poteva fare ricorso chi aveva figli maschi legittimi e che era esente da adozione, come evidenzia Gagliardi 2002, 13-18, che riprende e discute ampiamente la bibliografia precedente; *contra* Biscardi 1982, 119, seguito da Cobetto Ghiggia 1999, 3-43, secondo cui gli ἄπαιδες avrebbero potuto fare ricorso all'adozione testamentaria, ma pur nel rispetto dei diritti naturali degli altri membri dell'οἶκος e senza necessità di adottare. In ogni caso, la possibilità di ricorrere alla successione testamentaria sembra sia stata preclusa

rale. Ora, poiché, come ribadisce Plut. *Sol.* 21, 3, il legislatore non aveva concesso di fare lasciti senza restrizioni (ἀπλῶς), le obiezioni di Platone ai πάλαι νομοθετοῦντες risultano incompatibili con il sistema legislativo ateniese e suggeriscono di rivolgersi altrove. Per di più, mi sembra che Platone condivida appieno lo spirito originario della legge soloniana: a conclusione del proemio alla legge successiva per Magnesia, l'anonimo Ateniese sembra parafrasare le eccezioni sulla validità dei testamenti fissate da Solone, quando afferma che da novello legislatore non gli sarà possibile essere d'accordo con chi, fragile in quanto vecchio o malato, sia stato indotto da lusinghe a testare contro il meglio (ἐάν τις ὑμᾶς θωπείαις ὑποδραμῶν ἐν νόσοις ἢ γήρᾳ σαλεύοντας παρὰ τὸ βέλτιστον διατίθεσθαι πείθη) <sup>38</sup>. Che l'apprezzamento del filosofo per la legge soloniana non equivalga a un apprezzamento per il suo impiego nella prassi giudiziaria e amministrativa ateniese di IV secolo, sarà chiarito più avanti. Ora è opportuno ritornare al problema dei πάλαι νομοθετοῦντες e rivolgersi alle testimonianze sulle leggi successive spartane.

Aristotele in *Pol.* II 1270a, deplorando la sperequazione nella distribuzione della proprietà a Sparta, ne attribuiva la responsabilità a un intervento legislativo poco lungimirante (τοῦτο δὲ καὶ διὰ τῶν νόμων τέτακται φάυλως) <sup>39</sup> che, pur vietando la vendita e l'acquisto del terreno originario (ἄνεϊσθαι μὲν γὰρ ἢ πωλεῖν τὴν ὑπάρχουσαν, ἐποίησεν οὐ καλόν) <sup>40</sup>, permetteva agli Spartani di donare o di lasciare in eredità il patrimonio a propria discrezione (καταλείπειν ἐξουσίαν ἔδωκε τοῖς βουλομένοις), dunque ἀρχαία μοῖρα compresa. Affidare l'eredità contestualmente a individui interni ed estranei all'οἶκος era considerata una pratica foriera di forti squilibri sociali poiché consentiva, in particolare a terzi, di accumulare ricchezza per effetto di nuove acquisizioni patrimoniali dovute ai testamenti. Il brano della *Politica* è stato posto in relazione con un passo della *Vita di Agide* plutarchea. Plut. *Ag.* 5 informa che, dopo l'avvento dell'egemonia spartana, la successione *ab intestato* stabilita da Licurgo sarebbe stata sovvertita da un eforo di nome Epitadeo. Questi, intendendo diseredare il proprio figlio, avrebbe introdotto una nuova norma che consentiva di destinare discrezionalmente il proprio patrimonio a terzi sia con una donazione in

---

qualora nell'οἶκος vi fossero stati figli maschi legittimi (cf. Biscardi 1982, 119-122 e Cobetto Ghiggia 1999, 9 e 169). Per uno sguardo d'insieme sull'attitudine degli Ateniesi a testare e sulla funzione socio-religiosa che essi, oltre a quella finanziaria, assegnavano al testamento in quanto strumento per la continuazione dell'οἶκος del *de cuius*, si vedano le osservazioni di Thompson 1981.

<sup>38</sup> Plat. *Leg.* XI 923b.

<sup>39</sup> Nafissi 2008, 74, n. 98.

<sup>40</sup> Cf. Arist. *F* 611, 12 Rose, con le osservazioni di Lupi 2003, 154-155.

vita che testando a loro favore (ρήτραν ἔγραψεν ἐξεῖναι τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τὸν κληρὸν ᾧ τις ἐθέλοι καὶ ζῶντα δοῦναι καὶ καταλιπεῖν διατιθέμενον). Questa norma, continua il biografo, aveva contribuito a distruggere la migliore delle istituzioni (ἀπόλεσαν τὴν ἀρίστην κατάστασιν), provocando pesanti squilibri sociali e destabilizzando le attitudini degli Spartani, restaurate solo un secolo dopo dalle riforme del re Agide. Per quanto la notizia su Epitadeo sia un *unicum* e i moderni abbiano espresso opinioni divergenti al riguardo<sup>41</sup>, essa condivide chiaramente un nucleo di verità con il resoconto aristotelico, cioè il fatto che la coesistenza di successioni testamentarie e legittime aveva avuto delle ripercussioni sulla stabilità degli *oikoi*, innescando problemi sociali. Quando la successione testamentaria abbia iniziato a coesistere con quella legittima è difficile stabilirlo: certo è che il resoconto aristotelico non afferma che le leggi successorie spartane sono state modificate da un intervento legislativo recente, mentre Plutarco ascrive questa iniziativa al IV secolo. Ciò suggerisce a mio avviso che i testatori abbiano avuto fin da epoca remota la possibilità di affidare porzioni del proprio patrimonio a chi desideravano<sup>42</sup>. Se questa

---

<sup>41</sup> Parte dei moderni ha considerato questa notizia un'invenzione o di Plutarco (Schütrumpf 1987; Bertelli 2004, 39, n. 144) o della propaganda di III secolo (Hodkinson 2000, 89-94; Nafissi 2008, 77-82 e Pezzoli - Curnis 2012, 320-321); diversamente, un'altra parte l'ha accolta come testimonianza di uno snodo cruciale nella storia sociale spartana successivo alla battaglia di Leuttra, pur esprimendo opinioni divergenti sulla sua finalità. Secondo Asheri 1963, 13-14, il provvedimento di Epitadeo avrebbe permesso ai testatori ἄπαιδες di nominare degli eredi; secondo altri, la ρήτρα di Epitadeo avrebbe tentato di risolvere il problema dell'ὀλιγανθρωπία che, a causa della defezione della Messenia e della perdita dei relativi κληροί, si era imposto con maggiore urgenza nel 370/69. La facoltà di estendere il patrimonio anche a terzi sarebbe andata nella direzione di creare eredi nuovi, per via adottiva, da affiancare a quelli legittimi in modo da estendere il numero degli Spartiati e frenare il loro impoverimento (Marasco 1980, 142-145; MacDowell 1986, 104; Saunders 1995, 152 e Avramović 2005).

<sup>42</sup> Peraltro, vale la pena di evidenziare che questo passaggio della *Politica* condivide il soggetto con il passaggio precedente, ragion per cui non è escluso che ad aver introdotto questo provvedimento sia stato proprio Licurgo (così già Todd 2005, 191). A ciò si aggiunga che, come evidenziato da Hodkinson 2000, 60-80, a Sparta vigeva un sistema fondiario e patrimoniale non dissimile da quello esistente nel resto della Grecia, ossia non egualitario e basato sulla proprietà privata, ragion per cui è complicato attribuire la responsabilità delle disegualianze economiche e sociali a un provvedimento tardo, per di più non sufficientemente suffragato dalle fonti. Come interpretare allora l'attribuzione di questa norma a Epitadeo? L'aneddoto riferito da Plutarco sembra contenere un nucleo di verità e induce ad ammettere l'esistenza a Sparta di norme in materia testamentaria (Avramović 2005, 176 e n. 7 per la bibliografia precedente), che consentivano di disporre discrezionalmente delle proprie sostanze e, in alcuni casi, di alienare l'ἀρχαία μοῖρα, inalienabile però tramite compravendita (cf. Lupi 2003, 169-170). Il confronto con Aristotele suggerisce che doveva trattarsi di una norma risalente: non vi è allora da escludere che la crisi economica *post* Leuttra abbia indotto gli Spartiati a farvi ricorso

ipotesi cogliesse nel segno, potremmo sostenere che la critica ai generici *πάλαι νομοθετούντες* di cui parla Platone sia una critica al sistema spartano<sup>43</sup>. Del resto il legislatore di Magnesia rammenta che la proprietà non appartiene al singolo individuo, che può disporne come vuole, ma a tutta la sua stirpe e alla città: per questo egli dovrà legiferare nell'interesse di queste, trascurando a buon diritto gli interessi personali dei testatori (*πρὸς πᾶν τοῦτο βλέπων νομοθετήσω, τὸ ἐνὸς ἐκάστου κατατιθεὶς ἐν μοίραις ἐλάττωσι δικαίως*)<sup>44</sup>. Il filosofo solleva la necessità di adottare leggi che portino benefici a tutta la comunità, annientando la possibilità che gli interessi dei singoli testatori siano fonte di squilibrio sociale. Anche in Platone è dunque presente un nesso di causalità fra la discrezionalità delle volontà del *de cuius* e gli squilibri economico-sociali: questo è un tratto che accomuna le altre fonti sulle leggi successive spartane. Alla luce delle precedenti considerazioni, ci si attenderà dunque che la legge ateniese sulla successione di Magnesia sia stata ispirata dal modello ateniese.

Quanto alla nuova legge, che dovrà essere valida sia per i viventi che per i moribondi, Platone espone innanzitutto i doveri cui era tenuto il testatore che aveva figli. Se il testatore ha figli maschi, egli dovrà designare come unico erede il figlio che riterrà degno (*πρῶτον μὲν τῶν ὑέων κληρονόμον ὃν ἂν ἀξιώσῃ γίγνεσθαι γραφέτω*); dovrà inoltre affidare gli altri figli in adozione a membri esterni all'*oikos*, a patto che questi ultimi siano d'accordo (*τῶν δὲ ἄλλων παίδων, ὃν ἂν μὲν ἐτέρῳ ποιεῖσθαι διδῶ δεχομένῳ, γραφέσθω τοῦτο αὐτό*). Se uno dei figli resterà sprovvisto di proprietà perché non adottato e perciò dovrà esser trasferito per legge in una colonia, il padre potrà destinarli altri beni, senza limite di quantità (*τούτῳ τῶν ἄλλων χρημάτων ἐξέστω τῷ πατρὶ διδόναι ὅσα ἂν ἐθέλῃ*) e analoga prescrizione dovrà valere per le figlie nubili; in presenza di un numero elevato di figli che versano in tale condizione e che rischiano di ritrovarsi nullatenenti alla morte del testatore, siano essi maschi o femmine, il padre dovrà lasciare loro eventuali eccedenze del lotto destinato all'erede, nella proporzione che vuole (*καὶ εἰάν πλείους ὦσιν, πρὸς μέρος ὃ πατὴρ ὅπῃ ἂν ἐθέλῃ νεμέτω τὰ περιόντα τοῦ κλήρου*). Nel caso in cui il padre abbia solo figlie, designerà come erede il marito di una delle figlie che preferisce, dopo averlo adottato (*ὁ διατιθέμενος, ἄνδρα μὲν τῶν θυγατέρων ἤτινι ἂν ἐθέλῃ, ὑὸν δὲ αὐτῷ*

---

con più frequenza. Proprio questo aspetto potrebbe aver ispirato una tradizione autonoma che rendeva la testazione a favore di membri esterni all'*oikos* frutto di un provvedimento indipendente, introdotto *ex novo* su iniziativa di un eforo di nome Epitadeo, non altrimenti noto.

<sup>43</sup> Già Schütrumpf 1987, 449, seguito da Hodkinson 2000, 32, riconosceva una prossimità fra il testo delle *Leggi* e la normativa spartana.

<sup>44</sup> Plat. *Leg.* XI 923b, con le osservazioni di Nardi Perna 2012, 73-77.

καταλειπέτω, γράψας κληρονόμον). Restano esclusi dall'eredità dei beni i figli che hanno già una proprietà o le figlie che sono state promesse in sposa; se i figli, tuttavia, si ritroveranno ad avere lotti dopo il testamento, dovranno lasciarli all'erede designato dal testatore<sup>45</sup>. A queste disposizioni seguono quelle relative al testatore che abbia subito la perdita dell'erede designato: se questi, figlio naturale o adottivo, muore prima di esser diventato adulto, il testatore dovrà designare un secondo erede che sarà per lui come un secondo figlio (ὁ τὴν διαθήκη γράφων τίνα χρῆ παῖδα αὐτῷ δεύτερον ἐπὶ τύχαις ἀμείνοσιν γίγνεσθαι). Infine, viene esaminato il caso del testatore ἄποιος: pur avendo facoltà di donare la decima parte della sua proprietà a chi voglia (τὸ τῆς ἐπικτήτου<sup>46</sup> δεκατημόριον ἐξελόμενος, ἐὰν ἐθέλῃ τῷ δωρεῖσθαι, δωρεῖσθω), egli sarà obbligato per legge ad adottare un figlio cui affidare il resto del patrimonio (τὰ δὲ ἄλλα παραδιδούς πάντα τῷ ποιηθέντι ἄμεμπτος ἴλεων ὕδὸν αὐτὸν ποιείσθω σὺν νόμῳ)<sup>47</sup>. Qualora egli muoia senza aver fatto testamento, una femmina e un maschio della sua famiglia dovranno recarsi come sposi nella casa lasciata deserta e prendere legittimo possesso della proprietà del *de cuius* (θήλεια δὲ καὶ ἄρρην οἶον σύννομοι ἴωσαν ἐκ τοῦ γένους εἰς τὸν ἐξηρημωμένον ἐκάστοτε οἶκον, ὧν ὁ κληρὸς γιγνέσθω κυρίως)<sup>48</sup>. In linea con l'apprezzamento per la legge soloniana, l'innovativa proposta di Platone risulta modellata per gran parte sul sistema ateniese, benché mostri al contempo profonde differenze rispetto a questo: diversamente da quanto accadeva ad Atene, Platone non prevede l'esistenza di successioni *ab intestato*, ma solo di tipo testamentario; i figli non vengono ammessi a parti uguali della successione; il filosofo enfatizza la differenza fra i beni ἐπικτήτα e πατρῷα, fra i quali rientra il κληρὸς,

---

<sup>45</sup> Plat. *Leg.* XI 923c-e.

<sup>46</sup> Definendo questa parte della proprietà ἐπικτήτων, Platone sta ammettendo la possibilità che il testatore disponga una donazione per legati solo a partire da quei beni che, nel corso della propria vita, era riuscito ad aggiungere al patrimonio originario, chiamato πατρῷον, che restava viceversa escluso da questa possibilità. Se, come sostiene Harrison 2001, 131, nella realtà le successioni *ab intestato* rendevano poco pregnante la distinzione fra ἐπικτήτων e πατρῷον, un cittadino avrebbe potuto far valere diritti più estesi in materia di ἐπικτήτα piuttosto che di πατρῷα in casi diversi. È forse per questo che, non ammettendo le successioni *ab intestato* a Magnesia e, per di più, prescrivendo leggi successorie inoppugnabili per i cittadini, Platone si premura anche di disciplinare la destinazione dei beni ἐπικτήτα e πατρῷα: i πατρῷα, essendo parte fondante e costitutiva dell'*oikos*, sono esclusi dalle donazioni per legati; gli ἐπικτήτα, in quanto parte non originaria, sono resi disponibili, ma in una quota che non arrivi a danneggiare l'*oikos* stesso. Perciò essi possono essere alienati per un decimo come donazione, ma la restante parte sembra essere equiparata ai πατρῷα e, dunque, spettare in ogni caso all'erede legittimo, sia esso figlio o, come suggerisce Gagliardi 2002, 15, n. 39, adottato.

<sup>47</sup> Plat. *Leg.* XI 924a-b, con le osservazioni di Nardi Perna 2012, 77-81.

<sup>48</sup> Plat. *Leg.* XI 925c.

che viene escluso da donazioni e protetto dai rischi di polverizzazione patrimoniale; l'οἶκος deserto non viene riassegnato dallo stato, ma occupato legittimamente da altri suoi membri. Egli infine nega qualsiasi possibilità di sollevare eccezioni contro i testamenti<sup>49</sup>. L'alternativa codificata nelle nuove disposizioni per Magnesia risulta incentrata sulla primogenitura e sulla limitazione dei poteri dei testatori: le leggi sono stringenti e impediscono qualsiasi iniziativa del *de cuius*, obbligandolo a testare per iscritto e prevenendo così il rischio che insorgessero ambiguità tali da rendere possibile impugnare i testamenti.

Designare un solo erede e limitare l'autonomia del testatore dovevano apparire al filosofo i migliori antidoti per garantire che l'οἶκος non si estinguesse e restasse indiviso, così da non pregiudicare l'autosufficienza dei suoi abitanti e, in ultima analisi, la stabilità politica della città<sup>50</sup>. Non è un caso che Platone preveda l'esclusione dalla successione dei figli che possiedono già una proprietà e delle figlie che sono promesse in sposa, un tratto quest'ultimo che tuttavia risulta da un'elaborazione del sistema ateniese, ove le donne non godevano di diritto alla successione<sup>51</sup>. Ciononostante, sarebbe riduttivo ritenere che la nuova regolamentazione platonica in materia di testamenti sia stata esclusivamente ispirata da esigenze socio-economiche: a ben vedere infatti il filosofo mostra particolare attenzione anche alla dimensione affettiva in cui la condizione degli orfani era collocata. Ciò mi pare particolarmente evidente nel punto in cui, dopo aver stabilito che il κληρος debba essere ereditato dal primogenito, Platone prescrive che i fratelli dell'erede designato devono essere adottati per legge da altri tutori, purché questi siano d'accordo (τῶν δὲ ἄλλων παίδων, ὃν ἄν μὲν ἐτέρῳ ποιεῖσθαι διδῶ δεχομένῳ)<sup>52</sup>. Se ciò da un lato sug-

---

<sup>49</sup> Harrison 2001, 130-137.

<sup>50</sup> La costanza del numero dei lotti (ισομοιρία) e la loro indivisibilità sono considerati da Platone strumenti per poter raggiungere la stabilità politica, ragion per cui il κληρος non appartiene ai cittadini, ma in ultima analisi alla città intera. In quest'ottica anche l'οἶκος, che viene rinnovato come istituzione sociale di base, finisce per divenire uno strumento politico (cf. Fantasia 1975; Helmer 2012 e Nardi Perna 2012, 44-53).

<sup>51</sup> Solo in *Leg.* XI 923e, Platone ammette che generici χρήματα siano lasciati in eredità a una figlia che non sia stata ancora promessa in sposa a nessuno. Questa condizione rievoca quella dell'ἐπίκληρος ateniese: benché questo tema non sia trattato in questa sede, è bene ricordare che le disposizioni sul matrimonio della figlia non ancora promessa in sposa vengono espresse da Platone in *Leg.* XI 924e-925c.

<sup>52</sup> Stabilire se Platone si sia ispirato alla prassi ateniese in questo punto o l'abbia rielaborata dipende dall'esistenza ad Atene di una legge che avrebbe permesso la separazione dei fratelli orfani. Sfortunatamente non abbiamo sufficienti informazioni al riguardo e l'unico riferimento, problematico, è contenuto nell'ampio frammento dell'orazione iperidea *Contro Timandro*, ove, alle linee 49-53, viene citata una legge che impediva invece di separare i fratelli rimasti orfani. La testimonianza per la verità

gerisce che gli ἐπίτροποι avrebbero potuto negare il loro consenso alla decisione del *de cuius*<sup>53</sup>, dall'altro rivela che essi, una volta accettata, per legge avrebbero dovuto attenervi interamente: in questo modo, il filosofo avrebbe tentato di prevenire qualsiasi forma di iniziativa personale da parte degli ἐπίτροποι, potenzialmente lesiva per gli orfani, assicurando al contempo il diritto di questi ultimi a essere inseriti in un nuovo nucleo familiare, che non si limitasse a fornire un sostegno economico, ma si impegnasse consapevolmente a offrire adeguate cura e protezione.

Il fatto che la proposta di Platone è modellata sul sistema ateniese pone il problema del suo giudizio generale sull'applicazione delle leggi in materia successoria nell'Atene del suo tempo. Il filosofo espone nel dettaglio le modalità in cui il testamento deve essere redatto σὺν νόμῳ, ma è indicativo che non precisa cosa sarebbe accaduto se un testamento fosse stato redatto κατὰ νόμον e ciò porta a concludere che egli non abbia previsto una simile possibilità. Le prescrizioni della legge sono presentate come esclusiva soluzione per contenere l'inappropriatezza e la dannosità delle iniziative individuali dei testatori e dei tutori: vietare che un testamento sia redatto κατὰ νόμον equivale dunque a eliminare il rischio che parenti, non soddisfatti dalle volontà del *de cuius* o dal modo in cui queste venivano applicate, sollevassero eccezioni contro la loro legittimità. Ciò trova conferma in un passaggio della *Repubblica*, ove Platone-Socrate argomenta che l'abolizione della proprietà privata consentirà di fare sparire i processi e le accuse reciproche (δικαί τε καὶ ἐγκλήματα

---

restituisce solo le argomentazioni dell'accusa e la citazione della legge è piegata alla necessità di accentuare le responsabilità di Timandro, crudele tutore, che, separando gli orfani, ne avrebbe acuito la sofferenza e reso più precarie le condizioni. L'esiguità delle fonti non consente di arrivare a soluzioni certe, ma mi sembra improbabile, come già sostenuto da Rubinstein 2009, 158-159, che la legge abbia obbligato gli orfani a vivere entro il medesimo οἶκος, senza ammettere soluzioni diverse in base alle necessità. Appare dunque più prudente ammettere che le disposizioni citate nel testo iperideo siano un estratto della legge e che la separazione degli orfani sia stata concessa a patto che essa rendesse migliori le loro condizioni e, dunque, o alla luce di esigenze di carattere economico o dietro le volontà testamentarie del *de cuius*. A ben vedere sono proprio questi i principi cui Platone si ispira nel disporre la separazione dei fratelli dell'orfano designato come erede e mi sembrano condivisibili le osservazioni di Bearzot 2015a, 22-23, che riconosce la convergenza del frammento iperideo e delle *Leggi* sulle preoccupazioni di tipo affettivo e umano che ruotavano intorno alla tutela. Se l'ipotesi fin qui sostenuta cogliesse nel segno, la scelta di Platone di normare la separazione degli orfani, vincolata alle volontà testamentarie del *de cuius*, si spiegherebbe come un tentativo di tutelare gli orfani in ottica sia economica che morale, impedendo che il loro delicato destino dipendesse dall'iniziativa del tutore, cosa che nella prassi ateniese, come testimonia il frammento iperideo, era probabile avvenisse.

<sup>53</sup> La possibilità che i tutori declinino le volontà del *de cuius* è stata riconosciuta già da Becker 1932, 237 come un'innovazione rispetto alla prassi ateniese.

πρὸς ἀλλήλους οὐκ οἰχίσεται ἐξ αὐτῶν), giacché non verranno alimentate le contese che gli uomini intentano per denaro, per i figli o per i parenti (ὄθεν δὴ ὑπάρχει τούτοις ἀστασιάστοις εἶναι, ὅσα γε διὰ χρημάτων ἢ παίδων καὶ συγγενῶν κτήσιν ἄνθρωποι στασιάζουσιν);<sup>54</sup>. Certo, nelle *Leggi* il principio della primogenitura nell'assegnazione dell'eredità consente di salvaguardare la proprietà privata poiché essa è, seppure in misura assai ridotta, strutturale dell'ordine statale; il passo della *Repubblica* tuttavia conferma la consapevolezza di Platone rispetto alla pretestuosità delle azioni giudiziarie, spesso intentate per questioni esclusivamente economiche. Lasciando decadere automaticamente tutti i testamenti che non rispettano le prescrizioni della legge, Platone sembra suggerire un rimedio al problema delle spinose dispute sulla successione, che nel IV secolo vedevano il tribunale ateniese affaccendato nel convalidare o annullare la volontà del testatore dietro pressione dei membri dell'*oikos*, risultando così l'arbitro supremo di decisioni altrui, che si riverberavano anche sul destino degli orfani indifesi<sup>55</sup>. Il filosofo dunque rimuove la possibilità di sollevare eccezioni contro le disposizioni del *de cuius*, ponendo un freno alla litigiosità privata che, ponendo il bene del singolo al di sopra di quello comune, risulta in ultima analisi dannosa per lo stato. La legge restaura dunque la funzione dei testamenti come dispositivo universale a garanzia degli interessi dei deceduti e dei vivi<sup>56</sup> e rimodula in maniera inequivocabile i rapporti fra i membri della società a ogni livello: questa appare al filosofo l'unica strada per garantire una tutela maggiore dei diritti degli orfani nel loro complesso.

## 2.2. *Gli orfani e i tutori: identità, doveri, sanzioni*

Dopo aver elencato le stringenti modalità in cui i testamenti devono essere redatti per garantire l'integrale trasmissione dell'*oikos*, *Leg. XI 924a-c* espone le nuove disposizioni in materia di tutela (ὅϛ δ' ἂν ἐπιτρόπων οἱ παῖδες δέωνται)<sup>57</sup>, per mezzo della quale gli orfani avranno una sorta di

---

<sup>54</sup> Plat. *Resp.* V 464d-e.

<sup>55</sup> Si vedano al riguardo le osservazioni di Harrison 2001, 158-160. In particolare, sui temi e le modalità in cui erano affrontati i diritti dell'*oikos* in sede giudiziaria, si rimanda a Ferrucci 2013, in particolare 269-280, e Humphreys 2018, 315-317.

<sup>56</sup> Plat. *Leg.* XI 923c.

<sup>57</sup> Vale la pena ricordare che, accanto alla tutela legittima, la legislazione platonica accenna cursoriamente anche a una forma di tutela dativa, limitandola ai figli di esiliati (*Leg. IX 877d*) e di empi (*Leg. X 909c-d*). La scarsa attenzione prestata dal filosofo alla tutela dativa ha lasciato supporre ai moderni che Platone doveva considerarla un'eccezione, limitata

seconda nascita (γένεσις οἷον δευτέρα τις γίγνοιτ' ἄν)<sup>58</sup>. Platone stabilisce che il testatore deve specificare per iscritto quali e quante persone debbano prendersi cura dei propri figli, purché questi siano d'accordo (καὶ γράψας ἐπιτρόπους τοῖς παισὶν ἐκόντας τε καὶ ὁμολογοῦντας ἐπιτροπεύσειν οὐστίνασοῦν καὶ ὁπόσους ἂν ἐθέλη, κατὰ ταῦτα τὰ γραφέντα ἢ τῶν ἐπιτρόπων αἴρεσις γιγνέσθω κυρία). Diversamente, se la morte improvvisa ha impedito al *de cuius* di testare o egli ha testato senza designare tutori, sarà possibile ricorrere a una forma di tutela legittima, che viene in ogni caso stabilita per legge: i tutori saranno quattro parenti stretti del *de cuius*, due di parte paterna e due di parte materna, con piena ed eguale autorità; al loro numero sarà aggiunto uno dei suoi amici, per un totale di cinque (ἐπιτρόπους εἶναι τοὺς ἐγγύτατα γένοι πρὸς πατρός καὶ μητρός κυρίους, δύο μὲν πρὸς πατρός, δύο δὲ πρὸς μητρός, ἓνα δ' ἐκ τῶν τοῦ τελευτήσαντος φίλων). L'assegnazione dei tutori all'orfano che ne avrà bisogno spetterà ai custodi delle leggi (νομοφύλακες)<sup>59</sup> e quindici dei più anziani fra loro dovranno prendersi cura di ogni pratica relativa alla tutela e agli orfani (καὶ πάσης τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῶν ὄρφανῶν πεντεκαίδεκα τῶν νομοφυλάκων οἱ πρεσβύτατοι πάντων ἐπιμελείσθων)<sup>60</sup>, come se fossero loro arbitri e padri (δαιτητὰς φάναι καὶ πατέρας τοὺς πεντεκαίδεκα τῶν νομοφυλάκων καταλιπεῖν τοῖς ὄρφανοῖς καὶ ὄρφαναῖς τὸν νομοθέτην)<sup>61</sup>. Essi si divideranno in gruppi di tre sulla base dell'anzianità e ciascun gruppo reggerà il proprio incarico finché non sia trascorso un periodo di cinque anni (κατὰ πρέσβιν καὶ κατὰ τρεῖς διελόμενοι σφᾶς αὐτούς [...] ἕως ἂν αἱ πέντε περίοδοι γίγνωνται κύκλω)<sup>62</sup>. Qualora, invece, morisse il tutore di un orfano, i parenti di parte paterna e materna dovranno nominarne un altro entro dieci giorni: in caso contrario, i νομοφύλακες dovranno multarli con una dracma al giorno finché non sarà nominato il nuovo tutore (ζημιούσθων ἕκαστος δραχμῆ τῆς ἡμέρας, μέχριτερ ἂν τοῖς παισὶν καταστήσῃσι τὸν ἐπίτροπον)<sup>63</sup>.

---

a quanti si fossero trovati in una condizione simile a quella degli orfani per via della morte civile dei genitori, estromessi dalla città perché rei e, per questo, non facenti più parte della comunità civica al pari dei defunti.

<sup>58</sup> Plat. *Leg.* XI 926d-e.

<sup>59</sup> Per un quadro esaustivo sui νομοφύλακες e le loro competenze, fra modello utopico e realtà istituzionali, si veda Piérart 2008<sup>2</sup>, 122-126 e 146-208, e il più recente Faraguna 2015.

<sup>60</sup> Plat. *Leg.* XI 924b-c.

<sup>61</sup> Plat. *Leg.* XI 926c.

<sup>62</sup> Il numero tre ricorda da vicino la triade composta dall'arconte eponimo, responsabile dell'applicazione delle leggi sugli orfani ad Atene, e dai suoi assistenti, i *πάρεδροι*. Sul confronto fra arconte eponimo e νομοφύλακες, cf. *infra*.

<sup>63</sup> Plat. *Leg.* VI 766c-d.

Quanto all'amministrazione della giustizia, i νομοφύλακες giudicheranno le cause relative agli orfani (πρὸς οὓς ἐπανιόντες διαδικαζέσθων οἱ περί τινος τῶν τοιούτων ἀμφισβητοῦντες) e il loro verdetto sarà definitivo (κύρια τελοῦντες τὰ τούτων δόγματα). Qualora non fosse ritenuto equo, le parti in lite potranno ricorrere al tribunale dei giudici scelti (εἰς τὸ τῶν ἐκκρίτων δικαστῶν δικαστήριον εἰσάγων αὐτοὺς διαδικαζέσθω περί τῶν ἀμφισβητούμενων)<sup>64</sup>. Quanto alle sanzioni contro tutori e magistrati inadempienti<sup>65</sup>, *Leg. XI 928b-d* chiarisce che i νομοφύλακες multeranno il tutore (ὁ μὲν ἄρχων ζημιούτω τὸν ἐπίτροπον)<sup>66</sup>; anche i νομοφύλακες inadempienti potranno essere trascinati dal tutore davanti al tribunale dei giudici scelti<sup>67</sup> e condannati al doppio della pena stabilita da questi ul-

---

<sup>64</sup> Plat. *Leg.* XI 926d.

<sup>65</sup> La gravità delle pene per i tutori e i magistrati inadempienti è inversamente proporzionale alla fragilità degli orfani: come si apprende da *Leg. XI 927d*, chi disubbidisce alla legge sugli orfani o commette ingiustizia contro di essi, sarà obbligato a scontare il doppio della pena solitamente comminata a chi compie reati contro chi ha ambo i genitori (Plat. *Leg.* XI 927d).

<sup>66</sup> Non è chiaro come mai Platone menzioni qui un solo ἄρχων e, più avanti, riferisca che un solo νομοφύλαξ sia passibile di sanzioni per illeciti contro un orfano, quando i custodi delle leggi agiscono sempre come collegio magistratuale (cf. Morrow 1993, 202-203). Non è facile comprendere come interpretare il testo, che dà l'impressione di essere fortemente compresso. Lungi dal ritenere che un νομοφύλαξ potesse da solo infliggere pene a un tutore, il riferimento all'azione di un solo guardiano della legge può essere interpretato come una sineddoche per i tre νομοφύλακες che erano chiamati ad amministrare le questioni dell'orfano e che dunque erano legittimati a intervenire contro abusi. Suggerisce una tale ipotesi un confronto con *Leg. XI 932a*, dove tre νομοφύλακες sono i responsabili delle sanzioni contro chi maltratta i genitori. Aperto invece resta il problema se le pene comminate fossero esito della sentenza di una corte presieduta dai tre νομοφύλακες o se questi potessero irrogarle in piena autonomia, al pari di quanto sarebbe stato possibile fare, ad esempio, all'arconte eponimo (cf. Dem. XLIII 75). La condanna individuale del νομοφύλαξ, menzionata da Platone più avanti, è invece apparentemente più comprensibile: il fatto che i collegi magistratuali erano composti di più persone non ne annullava la responsabilità individuale dei componenti e, quindi, anche le sanzioni contro eventuali illeciti commessi singolarmente. Non sarà dunque improbabile che il filosofo faccia riferimento alla responsabilità individuale di uno dei tre νομοφύλακες che di anno in anno erano chiamati a sovrintendere alla tutela degli orfani.

<sup>67</sup> Da *Leg. VI 767c-e* apprendiamo che questa corte giudiziaria, rinnovabile annualmente, sarebbe stata composta di magistrati che avevano dato prova, alla fine di ciascun anno, di aver retto nel modo migliore il proprio incarico. In qualità di tribunale supremo, essa avrebbe emesso sentenza definitiva in caso di appello per cause private giudicate da singoli magistrati o dal tribunale tribale; in caso di cause pubbliche, i giudici scelti sarebbero stati coadiuvati dai νομοφύλακες (cf. *Leg. XII 948a*). Come evidenziato da Morrow 1993, 261-263, si tratta di una corte giudiziaria che non ha precedenti né paralleli nel mondo greco e deve essere per questo considerata una creazione del tutto nuova del filosofo. Poiché Platone ritiene che il buon governo può esser garantito solo se ciascun cittadino esercita la funzione che gli è propria (*Resp.* III 397e) e che i giudici

τίμη (ὁ δὲ ἐπίτροπος τὸν ἄρχοντα εἰς τὸ τῶν ἐκκρίτων δικαστήριον εἰσάγων ζημιούτω τῷ δόξαντι τιμῆματι τῷ δικαστηρίῳ διπλῆ). Sempre i giudici scelti dovranno poi giudicare le denunce sporte contro un tutore inadempiente dai familiari dell'orfano o da qualunque altro cittadino: in caso di colpevolezza, egli sarà multato con una pena pecuniaria equivalente al quadruplo della colpa e questa somma sarà divisa in due parti eque, l'una destinata all'orfano (γυγνέσθω δὲ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ παιδός), l'altra all'accusatore (τὸ δ' ἥμισυ τοῦ καταδικασμένου τὴν δίκην). Anche l'orfano, una volta diventato adulto e ritenendo di aver ricevuto cattiva tutela, entro cinque anni dalla fine di quest'ultima potrà adire le vie legali per far valere i propri diritti (μέχρι πέντε ἐτῶν ἐξηκούσης τῆς ἐπιτροπῆς ἔστω δίκην λαχεῖν ἐπιτροπίας). Se è riconosciuto colpevole un tutore, sarà il tribunale<sup>68</sup> a stabilire la pena afflittiva o pecuniaria (ἐὰν δὲ τις ὄφλη τῶν ἐπιτρόπων, τιμᾶν τὸ δικαστήριον ὅτι χρῆ παθεῖν ἢ ἀποτίνειν). Ai magistrati vengono invece inflitte pene diverse rispetto alla gravità dell'inadempienza: se un νομοφύλαξ avrà agito con trascuratezza, il tribunale stabilirà come l'orfano dovrà essere risarcito (ἀμελεία μὲν δόξας κακῶσαι τὸν ὄρφανόν, ὅτι χρῆ τίνειν αὐτὸν τῷ παιδί, τιμάτω τὸ δικαστήριον); diversamente, se uno fra i νομοφύλακες avrà agito secondo ingiustizia, sarà condannato al pagamento di una multa, destituito dalla carica e sostituito da un altro custode delle leggi (ἐὰν δὲ ἀδικία, πρὸς τῷ τιμῆματι, τῆς ἀρχῆς τῶν νομοφυλάκων ἀφιστάσθω, τὸ δὲ κοινὸν τῆς πόλεως ἕτερον νομοφύλακα ἀντὶ τούτου καθιστάτω).

In linea con le competenze generali di diritto familiare loro attribuite e con il ruolo di custodi delle leggi e dell'operato dei magistrati, i νομοφύλακες divengono i garanti dell'applicazione delle leggi sulla tutela e del loro monitoraggio contro tentativi di usurpazione<sup>69</sup>. Sono molto evidenti i punti di contatto con la prassi ateniese a questo proposito:

---

devono essere competenti ed esaminati prima di entrare in carica (*Leg. IX 876c*), si può sostenere con una certa sicurezza che il tribunale dei giudici scelti rappresenti una proposta teorica che risolve uno dei problemi strutturali del sistema giudiziario ateniese, ossia l'assenza di tecnici del diritto, che rimetteva l'amministrazione della giustizia nelle mani di dicasti non sempre adeguatamente preparati.

<sup>68</sup> Poiché Platone non specifica che questo tribunale è quello dei giudici scelti, il caso citato nel testo potrebbe essere quello di un tribunale di νομοφύλακες presieduto dai tre di essi che sarebbero stati responsabili dell'applicazione delle leggi sulla tutela in quel momento.

<sup>69</sup> Cf. Plat. *Leg. XI 926a*, con le osservazioni di Morrow 1993, 202-204 e Piérart 2008<sup>2</sup>, 165-170 e 194-196. Anche in *Menex.* 249a, nel citare la prassi ateniese, Platone ricorda che l'obbligo della cura degli orfani e dell'alleviamento della loro triste condizione era affidato alle cure dell'arconte eponimo, definito μεγίστη ἀρχή; analogamente alla μεγίστη ἀρχή di Magnesia vengono affidate le medesime competenze.

le competenze dei νομοφύλακες in materia di tutela degli orfani richiama le competenze giudiziarie e amministrative dell'arconte eponimo che, stando ad *Ath. Pol.* 56, 6-7, era il responsabile dell'introduzione in tribunale di cause pubbliche o private (γραφαι δ[ὲ] καὶ δ[ί]και λαγχάνονται πρὸς αὐτόν, ἄς ἀνακρίνας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγει) contro i tutori per maltrattamento degli orfani (ὄρφανῶν κ[ακώ]σεως) e cattiva amministrazione dei loro beni (οἴκου ὄρφανικοῦ κακώσεως), dell'assegnazione dei tutori (εἰς ἐπιτροπῆς κατάστασιν), del giudizio sulla tutela (εἰς ἐπιτροπῆς διαδικασίαν), dell'esibizione dei beni (εἰς ἐμφανῶν κατάστασιν), della registrazione dei tutori (ἐπιτροπον αὐτὸν ἐγγράψαι), nonché dell'affitto dei beni degli orfani finché non avessero raggiunto i quattordici anni (μισθοὶ δὲ καὶ τοὺς οἴκους τῶν ὄρφανῶν [...], ἕως ἂν τις τετταρακαίδεκέτις γένηται). Infine, sempre l'arconte eponimo doveva obbligare i tutori a dare sostentamento ai pupilli qualora non lo avessero fatto (καὶ τοὺς ἐπιτρόπους, εὖν μὴ διδῶσι τοῖς παισὶ τὸν σῆτον, οὗτος εἰσπράττει). Diversamente da Atene, però, nelle *Leggi* la responsabilità dei νομοφύλακες è posta sullo stesso piano di quella dei tutori: in caso di illeciti, essi sono indistintamente passibili di sanzioni poiché tenuti all'obbedienza della legge<sup>70</sup>. Quanto poi alle azioni giudiziarie esperibili a tutela dei diritti dell'orfano, così come ad Atene anche nelle *Leggi* la possibilità di agire in difesa dei diritti del pupillo è aperta ai parenti dell'orfano, ai membri della comunità intera e, una volta raggiunta l'età adulta, anche del pupillo stesso<sup>71</sup>. Poiché però la

---

<sup>70</sup> Ad Atene non sono noti casi in cui un arconte eponimo fu messo sotto giudizio per aver infranto la legge sulla tutela o per non aver fatto rispettarla: nulla però vieta di pensare che fosse possibile in occasione della sua εὐθύνα di fine mandato (cf. *Arist. Ath. Pol.* 56, 1) o in occasione dei controlli delle magistrature *in itinere*.

<sup>71</sup> Le azioni giudiziarie pubbliche e private a tutela dell'orfano erano distinte a seconda che oggetto della causa fosse il patrimonio o le condizioni di maltrattamento o trascuratezza in cui l'orfano versava. Nel primo caso, era possibile rifarsi del tutore inadempiente a mezzo di una φάσις ὄρφανικοῦ οἴκου, azione pubblica con cui veniva contestata la modalità in cui il tutore aveva affittato il patrimonio dell'orfano; ancora, era possibile agire a mezzo di una δίκη σῆτον, per mezzo della quale, forse ancora durante il periodo della tutela, un parente o l'arconte stesso, che in questo caso agiva come *kyrios*, avrebbe potuto intentare una causa contro il tutore che contraveniva all'obbligo di mantenere l'orfano. Quanto alle contestazioni sul maltrattamento dell'orfano, era possibile procedere tanto con procedure pubbliche, come l'εἰσαγγελία, o con procedure private che avessero per oggetto la *kakosis orphanou*, a seguito della quale il tutore condannato era privato della tutela. Infine, era possibile esperire anche una δίκη ἐπιτροπῆς, con cui l'orfano ormai adulto, entro cinque anni dalla fine della tutela, poteva rivalersi sul tutore inadempiente. Come sottolineato da Ferrucci 2013, 266-267, per quanto l'*oikos* appaia in questo senso un sistema 'chiuso', la risoluzione delle controversie al suo interno era affidata alla *polis* nella sua totalità e, a questo proposito, il giudizio dei giudici doveva garantire un'equità di giudizio, che contemplasse l'interesse dell'*oikos* e quello generale della *polis*. Per la discussione delle fonti sulle procedure

giustizia è per Platone diretto risultato dell'applicazione della legge che, dando ordini agli uomini e rimodulando i rapporti fra di loro, indirizza i cittadini al bene<sup>72</sup>, Platone abbandona la prospettiva tipicamente ateniese per cui la giustizia coincide con il risultato delle azioni e delle decisioni del δῆμος e, pur impiegando come modello le istituzioni ateniesi, le piega al suo intento teoretico e ne altera le funzioni.

La profonda differenza fra il modello ateniese e quello di Magnesia riguarda il peso rivestito dallo stato, frutto di una rielaborazione personale di Platone, che interviene in maniera massiccia per garantire il rispetto delle leggi, sia in termini economici che educativi. Le ampie competenze dei νομοφύλακες devono essere dunque considerate in quest'ottica: in quanto custodi delle leggi, essi sono chiamati a regolare in maniera stringente i rapporti privati perché è compito dello stato preoccuparsi di prevenire i rischi di degenerazione dell'*oikos*, cellula primaria della società da cui potrebbe derivare la degenerazione della società stessa, sia in termini economici che in termini affettivi ed educativi. Per questo i νομοφύλακες hanno dei compiti ben più ampi di quelli riservati all'arconte ateniese: essi non sono solo arbitri, ma dei secondi padri per gli orfani<sup>73</sup> e devono accudirli con profondo zelo<sup>74</sup> per via della loro delicata condizione<sup>75</sup>. Il ruolo dei custodi della legge comprende il controllo formale della legalità degli atti, che sono sottratti da Platone al controllo dei cittadini comuni, ma va ben oltre, caricandosi di una forte valenza educativa: per questa ragione, essi vengono condannati a pene estremamente severe, qualora peccino per ingiustizia.

Merita infine qualche riflessione la designazione degli ἐπίτροποι, che, pur ispirata al modello ateniese, presenta alcuni elementi di innovazione. Per quanto riguarda la tutela testamentaria, il numero dei tutori viene lasciato alla libertà del testatore, ma *Leg. XI* 924a specifica che i tutori designati avrebbero dovuto essere disponibili e d'accordo (ἐπιτρόπους ἐκόντας τε καὶ ὁμολογοῦντας): al fine dunque di garantire efficacia e sicurezza alla tutela, il filosofo ammette l'esistenza di un accordo precedente alla redazione del testamento e l'eventualità che i tutori potessero rifiutare la nomina<sup>76</sup>. Ciononostante, alcune differenze rispetto al diritto attico si riscontrano in materia di tutela legittima. Ad Atene, com'è noto, il nu-

---

legali, si rimanda a Rhodes 1981, 629-633; Biscardi 1982, 108-112; Harrison 2001, 120-127; Rubinstein 2009, 150 e n. 6; Bearzot 2015a, 9-13.

<sup>72</sup> Cf. Cammack 2015, in particolare 633-639.

<sup>73</sup> Plat. *Leg.* XI 926c.

<sup>74</sup> Plat. *Leg.* XI 926d-e; 928a.

<sup>75</sup> Plat. *Leg.* XI 927e-928a.

<sup>76</sup> Cf. Becker 1932, 237.

mero dei tutori non era soggetto a restrizioni e chiunque avrebbe potuto ricoprire questo ruolo, fermo restando l'obbligo per i parenti del pupillo in linea paterna di sobbarcarsi l'onere della tutela<sup>77</sup>. La prima innovazione di Platone risiede pertanto nell'aver fissato un numero di tutori in assenza di espresse disposizioni testamentarie: essi saranno cinque e ne farà parte anche un amico del *de cuius*, che, estraneo all'ambiente familiare ed escluso dalla successione, svolgerà apparentemente la funzione di garante della legalità della tutela. Oltre a questo secondo elemento di innovazione ve ne è un terzo, rappresentato dall'estensione obbligatoria della tutela dell'orfano ai parenti in linea materna. Diversamente dai primi due, vi è ragione però di credere che esso non sia stato ideato da Platone *sua sponte*: il confronto con la grande legge di Gortina e con la costituzione di Caronda di Catania suggerisce infatti che esso sia stato mutuato da modelli extra-ateniesi<sup>78</sup>.

Per quanto riguarda il primo documento, rilevante appare l'emendamento all'amministrazione del patrimonio dell'ereditiera: esso informa che, se l'ereditiera è nutrita dalla madre, in assenza di un avente diritto o dei giudici degli orfani, il parente paterno e il parente materno dovranno amministrare beni e frutti nel modo migliore possibile, fino al raggiungimento dell'età adulta<sup>79</sup>. La grande legge di Gortina, che sembra disciplinare l'ereditarietà in maniera precisa, forse per prevenire eventuali squilibri sociali<sup>80</sup>, affidava a esponenti di linea agnaticia e cognaticia la gestione dei beni dell'ereditiera in assenza di un avente diritto, legalmente designato, o di indicazioni degli ὀρφανοδικασταί. Questi, come rivela il titolo, erano sicuramente coinvolti nell'amministrazione della tutela degli orfani, probabilmente con competenze amministrative e giudiziarie<sup>81</sup>:

<sup>77</sup> Harrison 2001, 104, secondo cui, stando a Isae. VIII 41, in caso di mancata designazione da parte del padre, sarebbe stata la legge a prevedere chi dei parenti del defunto si sarebbe occupato della tutela. Possibilista rispetto a questo punto anche Piérart 2008<sup>2</sup>, 166, n. 72.

<sup>78</sup> Si vedano anche le osservazioni di Nardi Perna 2012, 95-96 e n. 337.

<sup>79</sup> IC IV 72, col. 12, 6-17: ταῖς πατριδῶκοις αἱ κα μὲ ἴοντι ὀρφανοδικασταί, αἱ κ' ἄνδρῶν ἴοντι, κρῆθαι κατὰ | τὰ ἐγραμμένα. *vac.* ὁπῆδέ κα | πατριδῶκος μὲ ἴοντος ἐπι|βάλλοντος μεδ' ὀρφανοδικαστῶν πᾶρ τῆι μητρὶ τράπεται, τὸν πάτρῶα καὶ τὸν μητρῶα τὸν ἐγραμμένον τῆι κρέματα καὶ τὸν ἐπικαρπὶ|αν ἀρτύεν ὅπαι κα ν<ὀν>ανται κάλλιστα, πρὶν κ' ὀπιῖεται.

<sup>80</sup> Maffi 2003, 186.

<sup>81</sup> L'esiguità delle fonti non consente di definire in modo certo le competenze di questi magistrati, che secondo la critica avrebbero agito su nomina dei *kosmoi* o come tutori statali (Guarducci 1950, 170) o con competenze amministrative e giudiziarie (cf. Willets 1967, 27, 32 e 79 e Gagarin 2010, 138, secondo cui la qualifica di ὀρφανοδικασταί non designerebbe una corte giudiziaria specializzata, quanto piuttosto la qualifica che i giudici avrebbero occasionalmente ricevuto qualora si fossero occupati delle questioni relative agli orfani).

ciò dimostra che, non diversamente da altre realtà del mondo greco, anche a Gortina lo stato interveniva nelle questioni riguardanti l'*oikos*. L'iscrizione è poco generosa di particolari e non sappiamo se la madre dell'ereditiera avrebbe dovuto nominare un tutore o occuparsi essa stessa, in prima persona, della tutela<sup>82</sup>; ancora non è possibile stabilire se gli ὀρφανοδικασταί dovessero curare la tutela in maniera continuativa, il che impedisce di sostenere una piena convergenza con le competenze dei νομοφύλακες platonici. Certo è che l'emendamento gortinio prescrive chiaramente la compartecipazione di collaterali paterni e materni nell'amministrazione dei beni dell'orfano, ragion per cui l'ipotesi che Platone si sia ispirato a esso per ridefinire le competenze degli ἐπίτροποι di Magnesia può esser certamente sostenuta<sup>83</sup>.

L'affidamento di un orfano a collaterali paterni e materni era praticato anche nella Grecità occidentale, come si evince dal resoconto di Diodoro Siculo sulla costituzione di Caronda di Catania, la cui attività legislativa, estesa a tutte le città calcidesi di Sicilia e Magna Grecia, viene generalmente ascritta fra il VII e il VI secolo a.C.<sup>84</sup>. Diod. XII 15, trattando della costituzione che Caronda avrebbe stabilito per i Turii, riferisce che, accanto ad altri provvedimenti lungimiranti, il legislatore aveva stabilito anche una legge sulla tutela degli orfani degna di approvazione (Χαρώνδας καὶ ἕτερόν τινα νόμον ἀποδοχῆς ἀξιούμενον ἔγραψε, τὸν περὶ τῆς τῶν ὀρφανῶν φυλακῆς)<sup>85</sup>. Essa prevedeva che i parenti stretti dell'orfano in linea paterna avrebbero dovuto esercitare la tutela del suo patrimonio (ἔγραψε γὰρ τῶν μὲν ὀρφανικῶν χρημάτων ἐπιτροπεύειν τοὺς ἀγχιστεῖς τοὺς ἀπὸ πατρός), mentre quelli di parte materna avrebbero dovuto allevarlo (τρέφεσθαι δὲ τοὺς ὀρφανούς παρὰ τοῖς συγγενέσι τοῖς ἀπὸ μητρός). In altri termini, il fatto che la legge di Caronda affidava senza distinzione la tutela dell'orfano a tutti i suoi consanguinei e scindeva la gestione del patrimonio dalla custodia fisica del pupillo era la ragione per cui Caronda aveva dimostrato, secondo Diodoro, di aver avuto un'idea straordinaria (ἐκφαίνεταιί τις ἐπίνοια τοῦ νομοθέτου περιττή): in questo modo, infatti, i parenti di parte materna, non essendo interessati all'eredità degli orfani,

---

<sup>82</sup> Sulla condizione della donna a Gortina, in relazione all'eredità, si rimanda a Maffi 2003, 182-188, con discussione della bibliografia precedente, e Maffi 2012.

<sup>83</sup> Così già Willetts 1967, 73.

<sup>84</sup> Così Gagarin 1986, 129-130 e Thomas 1996, 9 e 14-15.

<sup>85</sup> Minimizza, al contrario, l'originalità dell'operato di Caronda Arist. *Pol.* II 1274b, secondo cui il legislatore, eccezion fatta per la δίκη ψευδομαρτυριῶν, non avrebbe prodotto alcuna legge di rilevanza particolare (Χαρώνδου δ' ἴδιον μὲν οὐδὲν ἐστὶ πλὴν αἱ δίκαι τῶν ψευδομαρτυριῶν), benché la precisione delle sue leggi fosse piuttosto stringente. Su questo argomento, cf. *infra*.

non avrebbero teso loro insidie (οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ μητρὸς συγγενεῖς οὐ προσήκοντες τῇ κληρονομίᾳ τῶν ὀρφανῶν οὐκ ἐπιβουλεύουσιν), né tantomeno avrebbero potuto farlo i parenti di parte paterna, giacché non erano gli affidatari del pupillo (οἱ δ' ἀπὸ τοῦ πατρὸς οἰκεῖοι ἐπιβουλεύσαι μὲν οὐ δύνανται διὰ τὸ μὴ πιστεῦσθαι τοῦ σώματος). Ma c'è di più: essendo in ogni caso gli eredi del patrimonio in caso di morte dell'orfano, per malattia o per altra ragione (τῆς δ' οὐσίας εἰς ἐκείνους καθηκούσης, ἐὰν οἱ ὀρφανοὶ τελευτήσωσιν ἢ διὰ νόσον ἢ τινα ἄλλην περίστασιν), essi si sarebbero preoccupati di amministrarne con maggiore cura le ricchezze, quasi come se riponessero le proprie speranze nella sorte (ἀκριβέστερον οικονομήσουσι τὰ χρήματα, ὡς ἰδίας τὰς ἐκ τῆς τύχης ἐλπίδας ἔχοντες). Responsabilizzando ambo i rami familiari dell'orfano mediante il principio di una tutela complementare e differenziata per competenze, la legislazione di Caronda sembrava riuscire a tutelare il più possibile l'orfano e le sue ricchezze dalle insidie che un tutore, allo scopo di appropriarsene, avrebbe potuto tendergli. Il codice di Magnesia, per la verità, non scandisce una separazione di competenze in tutela dei beni e tutela della persona dell'orfano: ciononostante, il confronto con l'emendamento gortinio e con la legislazione di Caronda, che Platone mostra di conoscere molto bene<sup>86</sup>, rende altamente probabile l'ipotesi che il filosofo abbia mutuato da questi modelli extra ateniesi gli aspetti più innovativi della propria proposta di legge sugli orfani. A conferma di questa ipotesi mi sembra che vada infine anche un passo della *Politica* di Aristotele. Da *Pol.* II 1274b apprendiamo che le leggi di Caronda erano apprezzabili per la loro precisione, che gli avrebbe consentito di superare per perfezione anche quella dei legislatori contemporanei (τῆ δ' ἀκριβείᾳ τῶν νόμων ἐστὶ γλαφυρότερος καὶ τῶν νῦν νομοθετῶν). Non è dunque da escludere che l'ἀκριβεία di Caronda, presentata da Aristotele come un tratto universalmente noto, sia stato un elemento apprezzato anche da Platone e che egli abbia intravisto in questo aspetto della legislazione del catanese uno strumento per poter modellare le proprie leggi secondo un sistema più stringente ed efficace.

---

<sup>86</sup> Platone dimostra di conoscere l'attività di Caronda come legislatore e lo definisce espressamente, in *Resp.* X 599e, νομοθέτης della Sicilia e dell'Italia, equiparando la sua importanza sul piano legislativo a quella che Solone aveva rivestito per Atene. Oltre all'attività di Caronda, Platone aveva ben presente in generale l'attività di tutti i legislatori arcaici della Grecità di Occidente: come evidenziato da Hansen 2011, 130-131 il filosofo aveva impiegato la figura dei legislatori arcaici come modello storico per tratteggiare il proprio prototipo di statista nel *Politico*. Com'è noto, gran parte delle notizie che vengono riferite dalle nostre fonti al loro riguardo appartengono alla sfera del mito piuttosto che a quella della storia, ma sembra di poter concordare con Hansen 2011, 129, n. 9, quando sostiene «But that is immaterial in this context. The stories about the Archaic legislators are what Plato and his contemporaries believed to be the truth».

L'azione congiunta dei collaterali paterni e materni doveva apparire al filosofo un elemento che rendeva sicura ed efficace la tutela dell'orfano. Dal momento che l'intervento nella tutela di ambo i rami della famiglia non è presente ad Atene, sembra possibile avanzare l'ipotesi che l'impiego di elementi extra ateniesi da parte di Platone sia stato finalizzato a rafforzare le disposizioni previste al riguardo dal diritto attico, per garantire all'orfano maggiore tutela della persona e della proprietà.

### 3. CONCLUSIONI

La legislazione sulla tutela degli orfani per la città di Magnesia è sincretica: il filosofo, nel redigere un nuovo modello che offra adeguate garanzie agli orfani in termini economici e affettivi, inventa *ex novo* i dispositivi che gli sembrano più congeniali e recupera i modelli istituzionali a lui noti, rielaborandone le funzioni. Il modello di partenza è costituito dalla città di Atene, che rappresenta anche il suo costante interlocutore: Platone considera le istituzioni ateniesi in materia di orfani buone nel complesso, ma tuttavia caratterizzate da alcune pericolose incertezze, che la sua proposta cerca di sanare. È per questo che, lungi dall'essere un mero esempio teorico, la legislazione di Magnesia può essere considerata una strada per poter correggere le aporie del sistema ateniese, un sistema che esponeva gli orfani, già fragili per la loro sventura, ad abusi e illegalità da parte dei tutori. Platone in verità considera la legge soloniana buona nella sostanza, ma ne contesta l'applicazione, spesso non tesa a soddisfare o a proteggere gli interessi dell'orfano, ma subordinata alle volontà dei singoli tutori. Per questo, egli ribadisce innanzitutto il ruolo insindacabile delle leggi come unica strada per sopperire alla finitudine della natura umana e indirizzare il comportamento degli uomini: è solo dalle leggi, a patto che siano chiare e stringenti, che discende una corretta protezione degli orfani; diversamente, leggi poco chiare offrono la possibilità di impugnare i testamenti e adire le vie legali, esponendo l'orfano ad abusi, come accadeva nella prassi ateniese. Platone dispone allora leggi sui testamenti particolarmente stringenti, che annientino il rischio di autonomia testamentaria o interpretativa, in maniera tale proteggere adeguatamente l'orfano dall'arbitrarietà del singolo, testatore o tutore, e in ultima analisi anche dei giudici. Sono sempre le leggi a disporre, infine, un'adeguata tutela in termini educativi e di protezione dei pupilli: esse prescrivono che alla 'seconda nascita' dell'orfano debba essere preposto l'οἶκος nella sua interezza, comprese le componenti come gli amici, legati all'οἶκος da

vincoli affettivi e non di parentela, e lo stato, cui spetta il ruolo supremo di garante.

ANNABELLA ORANGES  
Università degli Studi di Cagliari  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  
annabella.oranges@libero.it

## BIBLIOGRAFIA

- Asheri 1963 D. Asheri, Laws of Inheritance, Distribution of Land and Political Constitution in Ancient Greece, *Historia* 12 (1963), 1-21.
- Avramović 2005 S. Avramović, The Rhetra of Epitadaeus and Testament in Spartan Law, in M. Gagarin - R. Wallace (hrsgg.), *Symposion 2001. Vorträge zur Griechischen und Hellenistischen Rechtsgeschichte* (Evanston, ILL, 5.-8. September 2001), Wien 2005, 175-186.
- Bearzot 2015a C. Bearzot, La città e gli orfani, in U. Roberto - P.A. Tuci (a cura di), *Tra marginalità e integrazione. Aspetti dell'assistenza sociale nel mondo greco e romano*, Milano 2015, 9-31.  
<https://doi.org/10.7359/706-2015-bear>
- Bearzot 2015b C. Bearzot, Le tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique, in C. Bearzot - L. Loddo (éds.), *Le rôle du tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon aux Trente Tyrans*, *Politica Antica* 5 (2015), 99-139 (117-139).
- Becker 1932 W.G. Becker, *Platons Gesetze und das Griechische Familienrecht*, München 1932.
- Bertelli 2004 L. Bertelli, La Sparta di Aristotele: un ambiguo paradigma o la crisi di un modello?, *RSA* 34 (2004), 9-71.
- Biscardi 1982 A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982.
- Cammack 2015 D. Cammack, Plato and Athenian Justice, *HPTb* 36 (2015), 611-642.
- Cobetto Ghiggia 1999 P. Cobetto Ghiggia, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria 1999.
- Cobetto Ghiggia 2007 P. Cobetto Ghiggia (a cura di), Demostene, *Orazioni XXVII-XXXI*, Alessandria 2007.
- Cudjoe 2010 R.V. Cudjoe, *The Social and Legal Position of Widows and Orphans in Classical Athens*, Athena 2010.

- Fantasia 1975 U. Fantasia, Platone e Aristotele sull'organizzazione della ΧΩΡΑ, *ASNP* 5.4 (1975), 1255-1274.
- Faraguna 2015 M. Faraguna, I *nomophylakes* tra utopia e realtà istituzionale delle città greche, *Politica Antica* 5 (2015), 141-159.
- Ferrucci 2006 S. Ferrucci, L'«oikos» nel diritto attico. Pubblico, privato e individuale nella democrazia ateniese classica, *Dike* 9 (2006), 183-210.
- Ferrucci 2013 S. Ferrucci, L'«oikos» alla sbarra. La rappresentazione dei rapporti familiari nello spazio giuridico ateniese, in M. Napolitano (a cura di), *Oikos: spazio architettonico, sociale, letterario. Atti del Convegno, Roma, Università degli studi «La Sapienza», 23 maggio 2011 (SemRom 2)*, Roma 2013, 263-284.
- Fitzgerald 2016 J.T. Fitzgerald, Orphans in Mediterranean Antiquity and Early Christianity, *Acta Theologica* 23 (2016), 29-48.  
<https://doi.org/10.4314/actat.v23i1S.2>
- Gagarin 1986 M. Gagarin, *Early Greek Law*, Berkeley - Los Angeles - London 1986.
- Gagarin 2010 M. Gagarin, Legal Procedure in Gortyn, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 2009. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.-30. August 2009)*, Wien 2010, 127-145.
- Gagliardi 2002 L. Gagliardi, Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria, *Dike* 5 (2002), 5-59.
- Gastaldi 1984 S. Gastaldi, Legge e retorica. I proemi delle Leggi di Platone, *QS* 10 (1984), 69-109.
- Gernet 1992<sup>4</sup> L. Gernet (éd.), *Platon, Oeuvres complètes. Tome XI (1<sup>er</sup> partie). Le Lois. Livres I-II*, Paris 1992<sup>4</sup>.
- Guarducci 1950 M. Guarducci, *Inscriptiones Craeticae*, IV, *Tituli Gortynii*, Roma 1950.
- Hansen 2011 M.H. Hansen, The Historical Model of Plato's Statesman in *Politikos*, *Polis* 28 (2011), 126-131.  
<https://doi.org/10.1163/20512996-90000182>
- Harris 2015 E.M. Harris, The Family, the Community and Murder: The Role of Pollution in Athenian Homicide Law, in C. Ando - J. Rüpke (eds.), *Public and Private in Ancient Mediterranean Law and Religion*, Berlin - München - Boston 2015, 11-35.
- Harrison 2001 A.R.W. Harrison, *Il diritto ad Atene*, I, *La famiglia e la proprietà*, Alessandria 2001 (*The Law of Athens*, I, *The Family and the Property*, Oxford 1968).
- Helmer 2012 É. Helmer, The oikos as a Political Device in Plato's Works, *Diálogos* 92 (2012), 23-32.
- Hodkinson 2000 S. Hodkinson, *Property and Wealth in Classical Sparta*, London 2000.

- Humphreys 2018 S.C. Humphreys, *Kinship in Ancient Athens. An Anthropological Analysis*, I, Oxford 2018.  
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198788249.001.0001>
- Laks 1991 A. Laks, L'utopie legislative de Platon, *RPhilos* 181 (1991), 417-428.
- Laks 2000 A. Laks, The Laws, in C. Rowe - M. Schofield (eds.), *The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought*, Cambridge 2000, 258-292.  
<https://doi.org/10.1017/CHOL9780521481366.014>
- Lisi 2013 F.L. Lisi, Plato and the Rule of Law, *Méthexis* 30 (2013), 83-102.  
<https://doi.org/10.1163/24680974-90000615>
- Lupi 2003 M. Lupi, L'*archaia moira*. Osservazioni sul regime fondiario spartano a partire da un libro recente, *IncidAnt* 1 (2003), 151-172.
- MacDowell 1978 D.M. MacDowell, *The Law of Classical Athens*, London 1978.
- MacDowell 1986 D.M. MacDowell, *Spartan Law*, Edinburgh 1986.
- Maffi 2003 A. Maffi, Studi recenti sul Codice di Gortina, *Dike* 6 (2003), 161-226.
- Maffi 2012 A. Maffi, Ancora sulla condizione giuridica della donna nel Codice di Gortina, *Dike* 15 (2012), 93-123.
- Marasco 1980 G. Marasco, La Retra di Epitadeo e la situazione sociale di Sparta di IV secolo, *AC* 49 (1980), 131-145.  
<https://doi.org/10.3406/antiq.1980.1968>
- Morrow 1993 G.R. Morrow, *Plato's Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws*, Princeton 1993.
- Muccioli 2001 F. Muccioli, Echi di Politica occidentale nelle Leggi di Platone, in F.L. Lisi (ed.), *Plato's Laws and Its Historical Significance. Selected Papers of the I International Congress on Ancient Thought (Salamanca, 24-27 November 1998)*, Sankt Augustin 2001, 221-227.
- Nafissi 2008 M. Nafissi, Asteropos ed Epitadeus: storia di due efori spartani e di altri personaggi dai nomi parlanti, *IncidAnt* 6 (2008), 49-89.
- Nardi Perna 2012 G. Nardi Perna, *La sovranità dell' 'oikos': forme e strutture della parentela nei Nomoi*, Università di Pisa 2012 (Diss.).
- Pezzoli - Curnis 2012 F. Pezzoli - M. Curnis (a cura di), Aristotele, *La Politica. Libro II*, Roma 2012.
- Piérart 2008<sup>2</sup> M. Piérart, *Platon et la cité grecque: théorie et réalité dans la constitution des Lois*, Paris 2008<sup>2</sup>.
- Piérart - Harris 2016 M. Piérart - E.M. Harris, Plato and the Reform of Athenian Law, in E. Harris - M. Canevaro (eds.), *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, 2016.  
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199599257.013.23>

- Rhodes 1981 P.J. Rhodes, *A Commentary to the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981.
- Rubinstein 2009 L. Rubinstein, Legal Argumentation in Hypereides Against Timandros, *BICS* 52 (2009), 149-159.  
<https://doi.org/10.1111/j.2041-5370.2009.tb00753.x>
- Saunders 1991 T.J. Saunders, Penal Law and Family Law in Plato's Magnesia, in M. Gagarin (hrsg.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, CA, 24.-26. September 1990)*, Köln 1991, 115-138.
- Saunders 1995 T.J. Saunders (ed.), Aristotle, *Politics. Book I and II*, Oxford 1995.  
<https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00258613>
- Schulthess 1979 (1886) O. Schulthess, *Vormundschaft nach Attischem Recht*, New York 1979 (Freiburg 1886).
- Schütrumpf 1987 E. Schütrumpf, The Rhetra of Epitadeus: A Platonist's Fiction, *GRBS* 28 (1987), 441-457.
- Thomas 1996 R. Thomas, *Written in Stone? Liberty, Orality and the Codification of Laws in Its Political Setting*, Oxford 1996.
- Thompson 1981 W.E. Thompson, Athenian Attitudes Towards Wills, *Prudentia* 13 (1981), 13-23.  
<https://doi.org/10.1080/00401706.1981.10486230>
- Todd 2005 S.C. Todd, Epitadeus and Juridice: A Response to Sima Avramović, in M. Gagarin - R. Wallace (hrsgg.), *Symposion 2001. Vorträge zur Griechischen und Hellenistischen Rechtsgeschichte (Evanston, ILL, 5.-8. September 2001)*, Wien 2005, 187-195.
- Willets 1967 R.F. Willets, *The Law Code of Gortyn (Kadmos Suppl. 1)*, Berlin 1967.  
<https://doi.org/10.1515/9783110831139>